

STUDIO DE MARCO
DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

DAL 1972 CI PRENDIAMO CURA DEL TUO BUSINESS

Alla c.a. dei sig.ri
CLIENTI dello Studio De Marco

Roma, lì 15 ottobre 2026

Oggetto: Rendicontazione di sostenibilità: le nuove regole dal 2027

La disciplina europea sulla rendicontazione di sostenibilità è stata oggetto di una significativa revisione. La Direttiva (UE) 2026/470 (**c.d. Omnibus I, entrata in vigore il 18 marzo 2026**) ha modificato il quadro normativo della rendicontazione societaria di sostenibilità, riducendo il numero delle imprese interessate dagli obblighi e prevedendo una semplificazione degli adempimenti.

A completamento della riforma, la Commissione europea ha adottato il **3 luglio 2026** il Regolamento delegato (UE) 2026/1560, che introduce un principio di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario, e il Regolamento delegato (UE) 2026/1563, che modifica e semplifica gli European Sustainability Reporting Standards (ESRS).

Entrambi i regolamenti sono stati pubblicati nella **Gazzetta Ufficiale dell'UE il 21 settembre 2026** e sono direttamente applicabili, senza necessità di recepimento.

Le nuove disposizioni si inseriscono all'interno di un sistema destinato a rendere la rendicontazione maggiormente proporzionata alle caratteristiche delle imprese, riducendo gli oneri informativi e favorendo, anche su base volontaria, la disponibilità di informazioni sulla sostenibilità.

* * * * *

La presente informativa sulle recenti novità, fa seguito alle altre informative già consultabili gratuitamente e senza registrazione nel nostro sito web tramite il seguente link: <https://www.studiodemarco.net/notizie/>

* * * * *

Lo Studio è a disposizione per ogni eventuale chiarimento utile o necessario.

Cordiali saluti.

dott. Francesco Careri



Il nuovo quadro europeo

La riforma nasce dall'esigenza di rendere più proporzionata la disciplina europea sulla sostenibilità.

La Direttiva (UE) 2026/470 ha modificato la direttiva 2013/34/UE, intervenendo sia sul numero delle imprese soggette alla rendicontazione obbligatoria sia sul contenuto degli obblighi informativi. Il nuovo quadro è completato da due regolamenti delegati della Commissione europea.

In particolare, l'obbligo di rendicontazione resta, in linea generale, a carico delle imprese e dei gruppi che superano congiuntamente i 1.000 dipendenti e i 450 milioni di euro di ricavi netti. Per le imprese extra-UE le soglie sono 450 milioni di euro di ricavi netti in UE e una controllata o succursale con ricavi netti in UE superiori a 200 milioni di euro. Le PMI quotate sono escluse dall'ambito di applicazione. Per le imprese e i gruppi UE, la prima rendicontazione si avrà nel 2028, con riferimento all'esercizio 2027; la rendicontazione settoriale specifica diventa volontaria.

Il Regolamento delegato (UE) 2026/1560 stabilisce un principio di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario per le imprese che non sono soggette agli obblighi previsti dagli articoli 19-bis e 29-bis della direttiva 2013/34/UE. Il regolamento è in vigore dal **24 settembre 2026**.

Il Regolamento delegato (UE) 2026/1563 modifica invece il Regolamento delegato (UE) 2023/2772 e sostituisce gli standard ESRS precedentemente previsti con una nuova versione semplificata. Il regolamento **sostituisce integralmente** gli allegati I e II del Regolamento 2023/2772 ed entra in vigore il **10 novembre 2026**.

L'obiettivo dichiarato della revisione è;

- ✓ ridurre il numero degli elementi informativi;
- ✓ privilegiare le informazioni quantitative rispetto alla descrizione narrativa;
- ✓ distinguere più chiaramente tra informazioni obbligatorie e volontarie;
- ✓ fornire indicazioni più chiare sull'applicazione del principio di rilevanza.

Le nuove disposizioni si applicano, per gli ESRS modificati, agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2027.

Quanto all'Italia, il quadro va letto insieme al **D.Lgs. 125/2024**, che ha recepito la CSRD e non è ancora stato modificato per tenere conto dell'Omnibus I. Le modifiche di perimetro e di vigilanza dovranno essere recepite entro il **19 marzo 2027**: le imprese devono quindi verificare separatamente la disciplina europea, la normativa nazionale di recepimento e le rispettive decorrenze.

Cosa cambia dal 2027

Dal 1° gennaio 2027 entra in applicazione il nuovo sistema degli ESRS previsto dal Regolamento delegato (UE) 2026/1563.

La revisione non modifica la funzione fondamentale della rendicontazione di sostenibilità, ma interviene significativamente sulle modalità con cui le informazioni devono essere individuate e comunicate.

La semplificazione riguarda, in particolare:

- ✓ la riduzione del numero degli elementi informativi;
- ✓ una maggiore priorità alle informazioni quantitative rispetto agli elementi descrittivi;
- ✓ una distinzione più chiara tra informazioni obbligatorie e volontarie;
- ✓ indicazioni più precise per l'applicazione del principio di rilevanza;
- ✓ una maggiore coerenza con le altre normative europee;
- ✓ una maggiore interoperabilità con i principi internazionali di rendicontazione della sostenibilità.

Sotto il profilo della struttura, l'architettura degli ESRS non cambia: restano due standard trasversali (ESRS 1 ed ESRS 2) e dieci standard tematici, da E1 (cambiamenti climatici) a G1 (condotta delle imprese). Cambia l'impostazione dell'ESRS 2: gli obblighi generali relativi a politiche, azioni, metriche e obiettivi (Gdr-P, Gdr-A, Gdr-M e Gdr-T) diventano il riferimento comune per tutti gli standard tematici, che in questo modo si ripetono meno. La rendicontazione dà inoltre **priorità** ai dati quantitativi; i temi non rilevanti non vanno rendicontati, salvo i casi espressamente previsti; l'attendibilità della rappresentazione (fair presentation) si valuta con

riferimento all'intera dichiarazione di sostenibilità e non al singolo datapoint.

La nuova impostazione conferma inoltre il ruolo della **doppia rilevanza** come elemento centrale della rendicontazione.

Gli ESRS richiedono infatti di considerare sia gli impatti rilevanti dell'impresa sulle persone e sull'ambiente, sia i rischi e le opportunità legati alla sostenibilità che possono incidere sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sul risultato economico, sui flussi di cassa, sull'accesso ai finanziamenti o sul costo del capitale.

La dichiarazione sulla sostenibilità deve dunque rappresentare in modo attendibile gli impatti, i rischi e le opportunità (IRO) rilevanti dell'impresa e il modo in cui questi vengono gestiti.

La rendicontazione volontaria

Una delle novità più rilevanti è rappresentata dall'introduzione di un principio europeo specificamente dedicato alla rendicontazione volontaria.

Il Regolamento delegato (UE) 2026/1560 stabilisce che le imprese non soggette agli obblighi di rendicontazione previsti dalla direttiva 2013/34/UE possono comunicare volontariamente informazioni sulla sostenibilità secondo il nuovo principio europeo.

Il principio è rivolto alle imprese che, alla data di chiusura del bilancio, non superano una media di **1.000 dipendenti occupati durante l'esercizio precedente**.

Il principio è espressamente definito **volontario** e non introduce, per le imprese che lo applicano, un obbligo giuridico di rendicontazione. Può essere utilizzato dal 24 settembre 2026, data di entrata in vigore del Regolamento 2026/1560, e si basa sulla Raccomandazione (UE) 2025/1710 sullo standard volontario per le PMI (VSME).

La disciplina è stata costruita secondo un criterio di proporzionalità, tenendo conto delle capacità e delle caratteristiche delle imprese alle quali è destinata, comprese le microimprese.

La rendicontazione volontaria può essere utile per rispondere alle esigenze informative di banche, investitori e partner commerciali, ma anche per migliorare la gestione delle questioni di sostenibilità e rafforzare la resilienza dell'impresa.

Due livelli di rendicontazione volontaria

Il principio volontario è articolato in due moduli:

✓ **Modulo base**

✓ **Modulo onnicomprensivo**

Il **modulo base** comprende le informative B1 e B2 e le metriche di base da B3 a B11.

Per le microimprese rappresenta l'approccio ottimale, mentre per le altre imprese costituisce il requisito minimo previsto dal principio volontario.

Il **modulo onnicomprensivo** aggiunge ulteriori elementi informativi rispetto al modulo base. Si tratta di informazioni che possono essere richieste, in particolare, da banche, investitori e clienti aziendali.

L'impresa può scegliere tra due modalità:

✓ applicare esclusivamente il modulo base;

✓ oppure applicare il modulo base insieme al modulo onnicomprensivo.

I moduli devono essere rispettati nella loro interezza, fermo restando che le singole informazioni devono essere comunicate soltanto quando risultano applicabili all'impresa secondo le condizioni previste dal principio.

Il sistema consente quindi di proporzionare il livello di dettaglio della rendicontazione alle caratteristiche dell'impresa e alle esigenze informative dei suoi interlocutori.

Il contenuto del modulo base

Il modulo base raccoglie le informazioni fondamentali relative agli aspetti ambientali, sociali e di governance dell'impresa.

Le principali aree sono:

B1 – Criteri per la redazione. Informazioni generali sull'impresa e sulla relazione di sostenibilità, comprese le caratteristiche dell'impresa, la forma giuridica, il settore di attività, i ricavi, gli attivi e il numero dei dipendenti.

B2 – Pratiche, politiche e iniziative future. Informazioni sulle pratiche, sulle politiche e sulle iniziative adottate o previste per la transizione verso un'economia più sostenibile.

B3 – Energia ed emissioni di gas a effetto serra

B4 – Inquinamento di aria, acqua e suolo

B5 – Biodiversità

B6 – Acque

B7 – Uso delle risorse, economia circolare e gestione dei rifiuti

B8 – Forza lavoro – caratteristiche generali

B9 – Forza lavoro – salute e sicurezza

B10 – Forza lavoro – retribuzione, contrattazione collettiva e formazione

B11 – Condanne e ammende per corruzione attiva e passiva

Il principio prevede inoltre alcune informazioni facoltative per le imprese con un massimo di 10 dipendenti, allo scopo di mantenere proporzionato il livello degli adempimenti per le realtà di dimensioni più ridotte.



Il modulo onnicomprensivo

Il modulo onnicomprensivo integra le informazioni del modulo base con ulteriori elementi destinati a fornire un quadro più completo del profilo di sostenibilità dell'impresa.

Il suo contenuto è articolato nelle seguenti aree:

C1 – Strategia: modello aziendale e iniziative connesse alla sostenibilità

C2 – Pratiche, politiche e iniziative future per la transizione verso un'economia più sostenibile

C3 – Obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e transizione climatica

C4 – Rischi climatici

C5 – Altre caratteristiche della forza lavoro

C6 – Informazioni sulla forza lavoro e politiche e procedure in materia di diritti umani

C7 – Incidenti in materia di diritti umani

C8 – Ricavi da determinate attività

C9 – Diversità di genere nell'organo di governance

Il modulo è pensato per rispondere in modo più completo alle esigenze informative dei partner commerciali dell'impresa, tra cui banche, investitori e clienti aziendali.

Le informazioni possono inoltre essere rilevanti per consentire agli interlocutori dell'impresa di valutare il relativo profilo di rischio sotto il profilo della sostenibilità, ad esempio nell'ambito di un rapporto di finanziamento o di fornitura. La scelta di utilizzare il modulo onnicomprensivo può quindi assumere particolare rilievo per le imprese che intendono utilizzare la rendicontazione di sostenibilità anche come strumento di comunicazione nei confronti del mercato.

Il limite alle richieste lungo la catena del valore

Una delle novità più significative introdotte dal nuovo quadro europeo riguarda la **catena del valore**.

Il Regolamento delegato (UE) 2026/1560 stabilisce un limite massimo alle informazioni sulla sostenibilità che le imprese soggette agli obblighi di rendicontazione possono richiedere alle imprese presenti nella propria catena del valore che rientrano nel perimetro previsto dal regolamento. Il limite riguarda le imprese che non superano, alla data di chiusura del bilancio, una media di **1.000 dipendenti occupati durante l'esercizio precedente**. Le imprese obbligate alla rendicontazione non possono quindi richiedere alle imprese protette informazioni ulteriori rispetto a quelle previste dal principio volontario, relativamente agli elementi informativi individuati dal regolamento. La finalità è duplice: da un lato evitare che le imprese più piccole siano sottoposte a richieste informative sproporzionate; dall'altro garantire che le imprese obbligate possano comunque ottenere le informazioni necessarie per adempiere ai propri obblighi di rendicontazione. Il limite opera dal **1° gennaio 2027** per gli esercizi aventi inizio da tale data.

Occorre precisare i **confini** del limite:

- ✓ il limite copre soltanto gli elementi informativi elencati nell'Allegato II del Regolamento 2026/1560 (art. 3) e si applica anche alle controparti di paesi terzi;
- ✓ riguarda esclusivamente le richieste formulate per finalità di rendicontazione di sostenibilità ai sensi della direttiva; non limita le richieste necessarie per adempiere ad altri obblighi previsti dal diritto dell'Unione o nazionale (ad esempio quelle di banche o clienti fondate su altre norme), che richiedono una verifica giuridica autonoma;
- ✓ per le informazioni sulla catena del valore sono ammesse stime basate su medie di settore, analisi campionarie, dati di mercato e variabili proxy: non è necessario raccogliere dati su ogni singolo operatore della filiera;
- ✓ nei primi tre esercizi, se le informazioni sulla catena del valore non sono disponibili, l'impresa deve spiegare gli sforzi compiuti, i motivi della mancata acquisizione e i piani futuri.

I nuovi ESRS e la doppia rilevanza

Gli ESRS costituiscono il riferimento per la rendicontazione di sostenibilità delle imprese soggette agli obblighi previsti dalla direttiva 2013/34/UE.

Il nuovo Regolamento delegato (UE) 2026/1563 interviene sulla struttura e sui contenuti degli standard, con l'obiettivo di semplificare la rendicontazione e renderla maggiormente proporzionata.

Rimane centrale il principio della **doppia rilevanza**. L'impresa deve considerare due prospettive.

La prima riguarda la **rilevanza d'impatto**, cioè gli impatti effettivi o potenziali, positivi o negativi, che l'attività dell'impresa produce sulle persone e sull'ambiente.

La seconda riguarda la **rilevanza finanziaria**, cioè i rischi e le opportunità legati alla sostenibilità che possono incidere sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico, sui flussi di cassa, sull'accesso ai finanziamenti o sul costo del capitale dell'impresa.

La valutazione della doppia rilevanza non richiede necessariamente un'analisi esaustiva di ogni possibile impatto, rischio o opportunità.

Gli ESRS prevedono infatti che l'impresa utilizzi le informazioni ragionevoli e dimostrabili di cui dispone senza costi o sforzi indebiti e che concentri l'analisi sulle aree nelle quali è ragionevole ritenere che possano emergere impatti, rischi o opportunità rilevanti.

In particolare, l'**ESRS 1** consente di concludere sulla rilevanza di un tema o sottotema sulla base di strategia, settori, aree geografiche e catena del valore; solo se la conclusione non è evidente si passa all'analisi dei singoli impatti, rischi e opportunità. È espressamente ammesso l'approccio **top-down**, anche combinato con quello **bottom-up**. Per le modifiche significative intervenute rispetto all'esercizio precedente, la valutazione di rilevanza va aggiornata.

Esenzioni e omissioni. Il nuovo impianto prevede inoltre:

- ✓ l'esonero dall'informativa quantitativa sugli effetti finanziari attesi quando questi non sono identificabili separatamente, quando l'incertezza è tale da rendere il dato non utile o quando mancano competenze, capacità o risorse;
- ✓ la possibilità di omettere, in via eccezionale, informazioni che causerebbero un grave pregiudizio commerciale, segreti commerciali o informazioni classificate o protette da altre norme, con obbligo di dichiarare ogni omissione e di riesaminarla a ogni data di comunicazione;
- ✓ l'obbligo, per chi non dispone di un piano di transizione climatica (E1-1), di dichiararlo e di indicare se e quando prevede di adottarlo;
- ✓ una sintesi con i messaggi chiave su impatti, rischi e opportunità.
- ✓ Sono inoltre previste deroghe gradualità (phase-in): ad esempio, sono differiti gli standard E4, S2, S3 e S4, gli effetti finanziari attesi quantitativi e la rendicontazione quantitativa E2-5 (fino a prima del 2030), nonché alcuni datapoint dello standard S1.

Il regime transitorio per il 2026

Il nuovo sistema degli ESRS si applica agli esercizi aventi inizio dal **1° gennaio 2027**.

Per gli esercizi aventi inizio tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026 è previsto uno specifico regime transitorio. Le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento delegato (UE) 2023/2772 possono, secondo quanto previsto dal Regolamento 2026/1563, scegliere tra:

- ✓ l'applicazione dei precedenti principi di rendicontazione di sostenibilità, nella versione prevista dal Regolamento 2023/2772 come modificato dal Regolamento 2025/1416;
- ✓ oppure l'applicazione dei nuovi principi contenuti nel Regolamento 2026/1563.

È inoltre possibile applicare la precedente versione degli ESRS beneficiando di alcune specifiche esenzioni introdotte dal nuovo regolamento.

Le **opzioni sono dunque tre**: (1) ESRS 2023 come modificati dal Reg. 2025/1416; (2) adozione anticipata dell'intero set rivisto; (3) ESRS precedenti con le esenzioni del nuovo ESRS 1. **Le esenzioni riguardano:**

- ✓ l'approccio top-down alla doppia rilevanza;
- ✓ la clausola dei costi o sforzi indebiti;
- ✓ la limitazione della catena del valore;
- ✓ il trattamento di acquisizioni e cessioni;
- ✓ la presentazione delle informazioni sulla tassonomia in un'appendice separata;
- ✓ la facoltà di redigere una sintesi;
- ✓ due esenzioni relative agli effetti finanziari.

L'applicazione anticipata del set rivisto non attiva le disposizioni transitorie e il nuovo regolamento non si applica retroattivamente.

L'impresa che si avvale del regime transitorio deve indicare chiaramente nella propria dichiarazione sulla sostenibilità quale versione degli ESRS ha applicato per l'esercizio 2026.

Il regime transitorio è stato previsto per consentire alle imprese un adeguato periodo di preparazione e ridurre i costi connessi al passaggio al nuovo sistema.

Poiché il Regolamento 2026/1563 entra in vigore il 10 novembre 2026, le imprese con esercizio coincidente con l'anno solare hanno tempo fino a tale data per rivedere la mappatura dei datapoint, riorganizzare la doppia rilevanza secondo il nuovo approccio top-down e scegliere una delle tre opzioni.

Cosa cambia per le imprese

La revisione della disciplina europea richiede alle imprese di valutare con attenzione la propria posizione rispetto al nuovo quadro normativo.

Per le imprese soggette alla rendicontazione obbligatoria, diventa fondamentale comprendere il perimetro applicabile, individuare gli ESRS pertinenti e organizzare tempestivamente la raccolta delle informazioni necessarie.

Per le imprese non soggette agli obblighi, il nuovo principio volontario offre invece la possibilità di strutturare le informazioni sulla sostenibilità secondo un modello europeo comune e proporzionato.

La scelta di rendicontare volontariamente può essere particolarmente utile quando l'impresa intrattiene rapporti con soggetti che attribuiscono crescente importanza alle informazioni ESG.

Il principio europeo individua espressamente, tra le finalità della rendicontazione volontaria, la possibilità di rispondere alle esigenze informative di banche e investitori, favorire l'accesso ai finanziamenti, migliorare la gestione delle questioni di sostenibilità e rafforzare la resilienza dell'impresa.

La rendicontazione può inoltre diventare uno strumento per organizzare internamente dati e informazioni relativi a energia, emissioni, risorse, forza lavoro, salute e sicurezza, politiche aziendali e governance.

Per le imprese inserite in catene del valore di imprese soggette agli obblighi, il nuovo limite informativo assume inoltre una particolare importanza: le richieste di dati sulla sostenibilità dovranno rispettare il perimetro previsto dalla nuova disciplina.

Sul **piano operativo**, è opportuno:

- ✓ verificare perimetro, soglie, esenzioni e decorrenze, anche con riferimento alla base individuale o consolidata;
- ✓ aggiornare la valutazione di doppia rilevanza e documentare le ragioni di eventuali modifiche;
- ✓ per ciascuna informativa, documentare fonte, responsabile, perimetro e controlli (scheda per ogni indicatore: definizione, periodo, unità di misura, fonte, formula, controlli, approvazione ed evidenze);
- ✓ tenere un registro delle richieste di informazioni ricevute, indicando richiedente, finalità, base giuridica, datapoint, responsabile e data di aggiornamento, e verificare se ciascuna richiesta rientra nell'Allegato II;
- ✓ non inviare l'intero Allegato II come questionario, ma richiedere solo le informazioni necessarie.

- ✓ Quanto agli aspetti tecnici, l'EFRAG ha pubblicato il 28 agosto 2026 una bozza di elenco dei datapoint, non vincolante, mappata rispetto agli standard 2023; sono previsti l'aggiornamento del template digitale e della tassonomia XBRL nel quarto trimestre 2026 e le traduzioni a partire da novembre 2026.

Dalla rendicontazione alla gestione della sostenibilità

La nuova disciplina europea segna un'evoluzione importante nel modo di affrontare la sostenibilità all'interno delle imprese.

Da un lato, gli ESRS vengono semplificati per rendere più proporzionati gli obblighi di rendicontazione e ridurre gli oneri informativi.

Dall'altro, il nuovo principio volontario offre alle imprese non obbligate uno strumento strutturato per comunicare informazioni sulla sostenibilità secondo un modello europeo comune.

La rendicontazione volontaria non deve essere vista esclusivamente come un adempimento documentale. Può diventare uno strumento per organizzare le informazioni aziendali, individuare rischi e opportunità, dialogare con gli stakeholder e rispondere alle esigenze informative di banche, investitori e clienti.

Il nuovo quadro europeo attribuisce inoltre particolare importanza alla **proporzionalità**. Il principio volontario è stato infatti progettato tenendo conto delle caratteristiche e delle capacità delle imprese, comprese le microimprese, e prevede un sistema modulare che consente di differenziare il livello delle informazioni comunicate.

Per le imprese diventa importante non limitarsi a verificare l'esistenza di un eventuale obbligo, ma comprendere quale ruolo la sostenibilità può assumere nella gestione, nella strategia e nei rapporti con il mercato.

Il passaggio ai nuovi ESRS e l'introduzione del principio volontario rappresentano, in questo senso, non soltanto una semplificazione della disciplina, ma anche un'opportunità per rendere la sostenibilità maggiormente integrata nei processi aziendali.

* * * * *

Lo Studio è a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.

dott. Francesco Careri



dal 1972 ci prendiamo cura del tuo business

Lo Studio De Marco è uno “studio-boutique” di dottori commercialisti e revisori legali che offre servizi professionali di qualità e ad alto valore aggiunto. Sviluppando soluzioni alternative in base alle esigenze del Cliente, lo Studio garantisce una differenziazione delle risposte ed una personalizzazione delle soluzioni proposte.

Lo Studio fa affidamento, da sempre, sulla qualità della prestazione professionale erogata. L’attenzione prestata ad ogni Cliente ed al miglioramento continuo dell’organizzazione professionale consente di offrire assistenza e consulenza nelle attività tipiche della professione di dottore commercialista e nella revisione legale



Resta sempre aggiornato, seguici su:

